



CERTIFICAZIONE per L'ASSENZA DI MALATTIA

Il confronto tra OO.SS. e ANIA, pur in presenza di diverse interpretazioni afferenti l'art. 43 CCNL e la relativa "Dichiarazione delle parti", ha portato ad un' intesa temporanea valevole fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza del vigente CCNL. Le Parti si sono impegnate a pervenire, entro la suddetta scadenza contrattuale, ad una esaustiva definizione della questione.

Nel frattempo, riteniamo utile riepilogare le procedure da seguire.

- L'assenza per malattia o infortunio che si protragga OLTRE il secondo giorno, deve essere giustificata con certificato medico da presentare ENTRO il secondo giorno. Infatti, l'Inps, se la data di inizio malattia non coincide col giorno di rilascio del certificato, può riconoscere il diritto all'indennità di malattia al massimo a partire dal giorno precedente a quello dell'emissione.
- Se le assenze precedono o seguono giornate di ferie o ex-festività, devono essere sempre giustificate con certificato medico, anche se di durata pari o inferiore alle due giornate.
- Nel caso in cui l'assenza sia di DUE SOLE GIORNATE non è necessario produrre alcun certificato.
- La disciplina aziendale prevede che in caso di assenza per malattia, infortunio o per cause di forza maggiore, ogni dipendente deve darne immediato avviso all'azienda tramite il proprio responsabile. E' necessario procedere con la stessa modalità anche quando l'assenza si protragga al secondo giorno, in assenza di certificato medico.
- Qualora invece sia necessario il certificato, il lavoratore è tenuto a comunicare all'azienda, nei termini sopra descritti, il numero di protocollo identificativo della certificazione attribuito dall'INPS, al momento della trasmissione in via telematica.
- In caso di prolungamento dello stato morbosità o di guarigione anticipata, il lavoratore dovrà rivolgersi al medico per ottenere la rettifica della prognosi. La prosecuzione della medesima malattia deve essere comunicata nel giorno in cui il dipendente avrebbe dovuto riprendere servizio.

Il **certificato medico cartaceo** è ammesso **ESCLUSIVAMENTE** a fronte di motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale che non rendono possibile la trasmissione elettronica della certificazione da parte del medico.

Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento nel corso dell'anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per quanto riguarda la certificazione di malattia anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, fermo restando che l'invio del certificato avverrà sempre per via telematica.